



A TUTTI I CLIENTI  
- LORO SEDI -

Circolare n. 11/16  
Legnago, 23.12.2016

## NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO E LEGGE FISCALE COLLEGATA

Nella giornata del 21 dicembre 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio approvata con L. n. 232 dell'11 dicembre 2016 alla quale era collegato il decreto fiscale convertito con L. n. 225 dell'1 dicembre 2016 relativo a "disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili".

Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità in materia fiscale.

### NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

#### Nuovo "Spesometro" trimestrale

A decorrere dal 01.01.2017 viene istituito un nuovo obbligo comunicativo trimestrale dei dati delle fatture emesse, degli acquisti, delle bollette doganali e delle note di variazione.

Non è previsto nessun esonero se non per i piccoli produttori agricoli che operano nelle zone montane. Si rimane in attesa di una conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito all'esclusione da tale obbligo per i soggetti che aderiscono ai regimi agevolati (forfetari e contribuenti minimi).

L'invio in forma analitica dei dati dovrà essere effettuato telematicamente entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (tranne per il secondo trimestre la cui data viene posticipata per agevolare i contribuenti). Le scadenze, pertanto, saranno le seguenti:

- entro 31 maggio per il primo trimestre;
- entro il 16 settembre per il secondo trimestre;
- entro il 30 novembre per il terzo trimestre;
- entro l'ultimo giorno di febbraio per il quarto trimestre.

Il **primo invio** di tale nuova comunicazione dovrà avvenire entro il **25.07.2017** e sarà relativa al primo semestre 2017 (gennaio - giugno).

L'omesso o errato invio dei dati delle fatture prevede una sanzione di 2,00 euro per ciascuna fattura fino ad un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre. Si potrà beneficiare della sanzione ridotta alla metà in caso di correzione della trasmissione errata o carente entro quindici giorni dalla scadenza.

A seguito dell'introduzione di tale adempimento scomparirà lo spesometro annuale ma non quello relativo alle operazioni del 2016 che dovrà essere inviato nei medesimi tempi e modi degli anni precedenti (cioè entro il 10 o il 20 aprile 2017).

#### Invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili o trimestrali)

A decorrere dal 01.01.2017 viene previsto, per i soggetti passivi IVA, l'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, sia che esse abbiano cadenza mensile o trimestrale.

Sono esonerati dall'adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA (es. contribuenti minimi e forfetari).

La comunicazione andrà inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito.

Il nuovo adempimento non modifica i termini di versamento dell'imposta.

L'invio dovrà essere effettuato telematicamente, secondo modalità che verranno definite con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (tranne per il secondo trimestre la cui data viene posticipata per agevolare i contribuenti). Le scadenze, pertanto, saranno le seguenti:

- entro 31 maggio per il primo trimestre;
- entro il 16 settembre per il secondo trimestre;
- entro il 30 novembre per il terzo trimestre;

entro l'ultimo giorno di febbraio per il quarto trimestre.

Al momento non è prevista nessuna deroga alle scadenze per il primo anno di applicazione e, pertanto, il **primo invio** dovrà avvenire entro il **31.05.2017**.

All'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA si applica una sanzione da 500,00 euro a 2.000,00 euro con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta entro quindici giorni dalla scadenza.

### **Dichiarazione annuale IVA: modificati i termini di presentazione**

A seguito degli adempimenti sopra riportati, vengono modificati i termini di presentazione della dichiarazione IVA.

A decorrere dall'anno d'imposta 2017 la dichiarazione IVA dovrà essere presentata in forma autonoma entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

La **dichiarazione IVA** relativa al **periodo d'imposta 2016** dovrà essere presentata **entro il 28.02.2016**.

### **Adempimenti soppressi**

Dal 01.01.2017 viene soppressa la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio.

Dal 01.01.2017 viene soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi intrastat degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute.

Già a decorrere dal 2017, con riferimento alle comunicazioni relative al periodo d'imposta 2016, viene soppresso l'obbligo della comunicazione c.d. "black list".

Dal 01.01.2017 viene soppresso l'obbligo di comunicazione delle autofatture relative agli acquisti effettuati nella Repubblica di San Marino da soggetti passivi IVA italiani.

Nella tabella di seguito si riporta uno scadenziario degli adempimenti appena trattati

<b>TERMINE</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>
28 febbraio 2017	Dichiarazione annuale IVA relativa al 2016
10 aprile o 20 aprile 2017	Spesometro relativo al 2016
31 maggio 2017	Comunicazione liquidazioni IVA primo trimestre 2017
25 luglio 2017	Comunicazione fatture emesse e ricevute primo semestre 2017
18 settembre 2017 (il 16 è un sabato)	Comunicazione liquidazioni IVA secondo trimestre 2017
30 novembre 2017	Comunicazioni liquidazioni IVA terzo trimestre 2017 Comunicazione fatture emesse e ricevute terzo trimestre 2017
28 febbraio 2018	Comunicazioni liquidazioni IVA quarto trimestre 2017 Comunicazione fatture emesse e ricevute quarto trimestre 2017
30 aprile 2018	Dichiarazione annuale IVA relativa al 2017

## Riduzione dell'Ires

A decorrere dall'anno fiscale 2017 l'imposta sul reddito delle società viene ridotta dal 27,5% al 24%.

## Super ammortamenti e iperamortamenti

La manovra estende l'agevolazione dei c.d. **super ammortamenti** fino al **31 dicembre 2017** che prevede una deduzione extracontabile del 40% per gli investimenti in beni strumentali nuovi, impianti e macchinari effettuati da tutti i titolari di reddito d'impresa (lavoratori autonomi compresi), che porta al **140%** il valore della deduzione, riducendo la base imponibile su cui vengono calcolate le imposte. Viene aggiunta un'ulteriore finestra che permette la consegna del bene fino al 30.06.2018, a condizione che entro il 31.12.2017 l'impresa abbia versato un acconto pari al 20% del costo.

La Legge di Bilancio **esclude** dalla proroga del super ammortamento **i veicoli e i mezzi di trasporto diversi da quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali** nell'attività di impresa (sono pertanto esclusi tutti quelli ad uso promiscuo).

Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0, la Legge di Bilancio prevede per gli investimenti in determinati beni materiali strumentali nuovi che il costo di acquisizione sia maggiorato del 150% (si tratta del c.d. **iperammortamento**).

Per i soggetti che nel periodo indicato effettuano investimenti in beni immateriali strumentali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40%; questa specifica agevolazione è riconosciuta solo ai soggetti che beneficiano dell'iperammortamento.

## Bonus edilizia

- Proroga di un anno, fino al 31.12.2017, della misura della detrazione al 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).  
Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la misura della detrazione al 65% è prorogata di cinque anni, fino al 31.12.2021. Esclusivamente per i condomini, la detrazione è ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessino l'involucro dell'edificio (70%) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (75%).
- Viene confermata senza variazioni per tutto il 2017 la detrazione Irpef del 50% per il recupero edilizio. Lo sconto vale per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria (quella ordinaria è ammessa solo nei condomini) fino al limite di 96.000,00 euro di spese sostenute (principio di cassa) per unità.
- Viene notevolmente rafforzato il sisma-bonus. Alla versione ordinaria (50% di detrazione per il 2017 e 36% dal 2018) che agevola tutti i lavori di messa in sicurezza per ogni tipo di immobile anche nelle zone 4 (quelle a rischio sismico meno marcato), si affianca una versione potenziata. Si applica a case ed edifici produttivi nelle zone sismiche 1, 2 e 3, vale per le spese sostenute entro il 31.12.2021 e prevede una detrazione crescente in funzione dei miglioramenti antisismici per l'edificio. Ampliato anche il tetto di spesa da recuperare non più in dieci, ma in soli cinque anni.
- Le agevolazioni per l'acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici sono prorogate al 2017, ma solo se legate a lavori a loro volta agevolati con il 50%. Non è stato invece confermato (scadrà il 31 dicembre 2016) il bonus mobili riservato alle giovani coppie under 35 che comprano casa.

## Versamenti e prelievi non giustificati

I versamenti non giustificati potrebbero costituire causa di accertamento. I prelievi ingiustificati superiori a 1.000,00 euro giornalieri ed a 5.000,00 euro mensili possono determinare un accertamento solo nei confronti di imprenditori (non per i professionisti).

### **F24 cartaceo anche oltre 1.000,00 euro per le persone fisiche**

Le persone fisiche senza partita IVA possono presentare al pagamento F24 cartacei di qualunque importo (anche oltre il limite di 1.000,00 euro come precedentemente previsto). Rimane comunque l'obbligo di effettuare il pagamento in via telematica per F24 che riportano crediti in compensazione. I titolari di partita IVA, invece, devono usare obbligatoriamente il modello F24 telematico per tutti i pagamenti.

### **Soppressione Equitalia**

Dal 01.07.2017 è prevista la soppressione di Equitalia. L'attività di riscossione verrà affidata a "Agenzia Entrate Riscossione" sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### **Rottamazione cartelle**

Viene prevista la possibilità di una definizione agevolata dei ruoli (di ogni tipo) o debiti da accertamento esecutivo o avviso di addebito affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 01.01.2000 e il 31.12.2016.

Viene concessa la possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale (anche dilazionato fino ad un massimo di 5 rate su cui si calcolano gli interessi) delle somme. Il beneficio spetta anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente.

Il 31.03.2017 scade il termine per effettuare la richiesta di definizione agevolata.

### **Addio al tax day**

I versamenti relativi alle imposte sulla casa (IMU e TASI) saranno sganciati da quelli per le imposte sui redditi che avranno come scadenza il 30 giugno e il 30 luglio con maggiorazione dello 0,4%.

### **Contabilità per cassa**

A decorrere dal 01.01.2017 i soggetti in contabilità semplificata dovranno determinare il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza.

### **Beni ai soci**

Viene ufficializzata la nuova finestra temporale per poter accedere all'estromissione agevolata dei beni immobili e mobili registrati ai soci, tramite una delle operazioni individuate dalla L. 208/2015 (assegnazioni, cessioni e trasformazioni in società semplice). Vengono riaperti anche i termini per l'estromissione agevolata degli immobili relativi alle imprese individuali.

La riapertura dei termini, si applica alle operazioni poste in essere nel periodo che va dall'1 ottobre 2016 al 30 settembre 2017.

Per effetto della riapertura si assiste anche ad uno slittamento delle scadenze previste per i versamenti delle eventuali imposte sostitutive dovute nell'ambito dell'operazione prescelta: il primo acconto va infatti versato entro il 30 novembre 2017 e il saldo entro il 16 giugno 2018. Restano sostanzialmente invariati i requisiti richiesti dalla L. 208/2015 per accedere a una delle operazioni agevolate sia per quanto riguarda le caratteristiche oggettive dei beni sia per quanto riguarda il requisito dello status di socio che va comunque verificato alla data del 30 settembre 2015.

### **Rivalutazione terreni e partecipazioni**

Viene nuovamente prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione di terreni e partecipazioni possedute da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali alla data del 01.01.2017.

### **Trasmissione telematica delle fatture: accertamento ridotto di due anni**

Se il contribuente opta per l'invio telematico di tutte le fatture emesse e ricevute il potere di accertamento decadrà il terzo anno successivo (e non il quinto) alla presentazione della dichiarazione. Occorre garantire che la tracciabilità tutti i pagamenti effettuati e ricevuti superiori a 30,00 euro.

Il quadro sanzionatorio è molto pesante: da 250,00 euro a 2.000,00 euro per ogni fattura omessa o errata.

L'opzione, che dovrà essere trasmessa telematicamente, avrà durata quinquennale.

### **Notifiche via PEC per avvisi di accertamento**

Dal 01.07.2017, come avviene già per le cartelle esattoriali, potranno essere notificati anche attraverso PEC:

- avvisi di accertamento;
- atti di rettifica delle rendite catastali;
- atti relativi alle accise.

### **Studi di settore**

È prevista l'abrogazione degli studi di settore mediante l'introduzione degli indici di affidabilità ancora da definirsi. È intenzione di ideare un sistema per premiare i contribuenti più virtuosi.

### **CU**

Viene posticipata dal 28 febbraio al 31 marzo il termine per la consegna della certificazione unica.

## **STAMPA REGISTRI CONTABILI**

Per coloro che provvedono autonomamente alla tenuta dei registri contabili, si ricorda che si avvicina la scadenza della loro trascrizione su carta se tenuti con metodi meccanografici.

La Legge Finanziaria 2008 ha stabilito che la scadenza per la stampa non coincide più con il termine di presentazione delle dichiarazioni, ma è collocata entro tre mesi dall'adempimento.

In concreto significa che, relativamente alla **stampa dei registri contabili relativi al periodo di imposta 2015 tenuti con sistemi meccanografici** (per soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), l'adempimento deve essere effettuato entro tre mesi dal 30/09/2016, cioè **entro il 31.12.2016.**


**REGISTRI INTERESSATI:** quelli tenuti con sistemi meccanografici sia ai fini Iva che dei redditi:

- registri IVA:** per le contabilità **semplificate ed ordinarie;**
- libro giornale e libro inventari:** per le contabilità **ordinarie** (anche per i professionisti).

**NOTA BENE:** l'**obbligo di stampare** le scritture contabili sui registri **non vale per** i soggetti che le conservano su **supporti informatici** (CD-ROM, DVD, ecc.), che hanno formalizzato la procedura dell'archiviazione documentale digitale.

**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI** (ove non sia sostituito dal libro inventari): anch'esso va stampato entro 3 mesi dal termine per l'invio dell'Unico, ove tenuto in forma meccanografica. Va però **aggiornato entro da data del termine per l'invio dell'Unico (30/09/2016).**

## SCRITTURE ANNO 2015



### Modalità operative di stampa:

- in seguito al venir meno dell'obbligo di bollatura e vidimazione iniziale, la numerazione dei registri deve essere effettuata direttamente dal contribuente in modo progressivo per anno, con l'indicazione dell'anno a cui si riferisce la contabilità con la modalità 1/2015, 2/2015... ecc;
- se i registri sono tenuti a fogli mobili, occorre che ciascuna pagina sia intestata al soggetto obbligato alla tenuta dei registri.

### Obbligo di pagare l'imposta di bollo libro giornale e libro inventari:

	TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA	IMPOSTA DI BOLLO OGNI 100 PAGINE O FRAZIONE DI 100 PAGINE
Società di capitali (Srl e Spa)	da € <u>309,87</u> a € <u>516,46</u> Libro giornale - Libro inventari	€ <u>16,00</u>
Società di persone Società cooperative Imprese individuali	Non dovuta	€ <u>32,00</u> (pari a 2 marche)

**NOTA BENE** le marche da bollo elettroniche su supporto autoadesivo che si acquistano in tabaccheria (le vecchie marche cartacee sono fuori corso) hanno impressa la **data di stampa** che, per evitare sanzioni in caso di controllo, deve essere tassativamente **anteriore alla data di stampa** dei registri.

## INVENTARIO E VALUTAZIONE RIMANENZE DI MAGAZZINO

Per i soggetti il cui esercizio coincide con l'anno solare, si rende necessario provvedere alla valutazione delle giacenze di magazzino relativamente a merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione, lavori e servizi in corso su ordinazione e prodotti finiti esistenti al 31 dicembre 2016 presso l'azienda, i suoi magazzini e depositi, le sue eventuali unità locali, ovvero anche presso terzi (per esempio in conto deposito o in conto lavorazione).

Restano esclusi i beni ricevuti in deposito, lavorazione o visione. La valutazione delle rimanenze dà l'occasione per verificare che la giacenza effettiva corrisponda a quella contabile e viene effettuata in base a conta fisica (inventario di fatto), da effettuarsi alla data di riferimento del bilancio, ovvero in base alle risultanze della contabilità di magazzino. L'inventario così redatto, che è necessario conservare fino al 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione, dovrà poi essere integrato con la valutazione delle rimanenze compatibilmente con quanto previsto dalla normativa civilistica e fiscale.

Ricordiamo che l'obbligo di gestire la contabilità di magazzino scatta per le imprese che per due esercizi consecutivi presentano ricavi superiori ad € 5.164.568,99 contestualmente a rimanenze totali superiori a € 1.032.913,80.

## COMPENSI AMMINISTRATORI: DEDUCIBILI CON DELIBERA

I compensi degli amministratori non sono deducibili dal reddito d'impresa in difetto dei requisiti di certezza e di inerenza prescritti dall'articolo 75 del TUIR. Il beneficio fiscale è ammesso solo nel caso in cui i compensi siano prestabiliti nello statuto o approvati dall'assemblea dei soci.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria, con la sentenza 19 luglio 2013, n. 17673. La Corte di Cassazione, ha sentenziato che si può parlare di costi deducibili per l'impresa, laddove quest'ultima dimostri la **predeterminazione** degli stessi attraverso una delibera assembleare che abbia stabilito le **somme spettanti agli amministratori**, in assenza di un'apposita previsione dello statuto. Si ricorda, inoltre, che **il compenso dell'amministratore è deducibile fiscalmente nell'anno dell'effettiva erogazione dello stesso**. Pertanto, in base al criterio di cassa allargato, il compenso degli amministratori potrà essere dedotto nell'esercizio 2016 se pagato entro il 12 gennaio 2017.

### SCADENZIARIO DICEMBRE 2016 – GENNAIO 2017

GIORNO	SCADENZA
27 dicembre 2016	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
	<b>IVA – Versamento dell'acconto IVA relativo all'imposta dovuta per il mese di dicembre 2016 o per l'ultimo trimestre 2016</b>
30 dicembre 2016	<b>Termine processo di conservazione fatture elettroniche</b>
31 dicembre 2016	<b>Rilevamento inventario fisico di magazzino al 31.12.2016</b>
	Opzione regime fiscale patent box
	<b>Stampa libri contabili (entro 3 mesi dal termine ultimo per la presentazione Modello Unico)</b>
16 gennaio 2017	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per i lavoratori dipendenti
25 gennaio 2017	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
31 gennaio 2017	Imposta comunale sulla pubblicità
	Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche



**ATTENZIONE: Si avverte la gentile clientela che lo Studio rimarrà chiuso per le festività natalizie dal giorno 27 dicembre 2016 al giorno 6 gennaio 2017.**

Lo Studio riprenderà regolarmente i lavori dal giorno 9 gennaio 2017.

Auguriamo a tutti un buon natale ed un felice anno nuovo.



Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:  
<http://www.studioventurato.it/circolari.htm>

**CORDIALI SALUTI**

**STUDIO VENTURATO**

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.